



FIORENTINA

**CODICE DI COMPORTAMENTO
E DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO
ALLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE E/O ALTRI EVENTI SVOLTI PRESSO LE STRUTTURE AZIENDALI**

(di seguito “**Codice**”)

(in conformità a quanto previsto dall’art. 27 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC)

PREMessa

In qualunque impianto sportivo o evento in cui sia coinvolta l’attività di ACF Fiorentina S.R.L. a socio unico (di seguito anche “**ACF Fiorentina**”, “**Società**” o “**Club**”) si vive lo sport col solo intento di tifare per la propria squadra, senza vincoli razziali, etnici, territoriali o religiosi, o discriminatori di alcun tipo, rifuggendo altresì la violenza in ogni sua espressione e in generale qualunque comportamento in contrasto con i principi di correttezza e probità, per trascorrere in assoluta serenità momenti di festa, aggregazione e partecipazione. ACF Fiorentina persegue la finalità di promuovere l’etica sportiva e conciliare la dimensione prettamente economica e professionistica dello sport del calcio con il suo valore etico e sociale, nel rispetto dei sostenitori e di tutti gli sportivi. In particolare, ACF Fiorentina persegue l’obiettivo di dare ai propri sostenitori le più ampie soddisfazioni sportive nel rispetto dell’etica e della valenza sociale dello sport. A tal riguardo, ACF Fiorentina fa propri i valori che l’attività sportiva rappresenta (es. parità di opportunità, *fair play*, aggregazione e socializzazione) anche al fine di incoraggiare e promuovere iniziative di solidarietà, formazione e integrazione sociale volte a esaltare la funzione educativa dello sport. In considerazione dei predetti valori e in particolare della funzione d’integrazione sociale che l’attività sportiva rappresenta, la Società incoraggia i tifosi a promuovere iniziative volte ad avvicinare i sostenitori di tutte le età allo spettacolo sportivo con l’obiettivo di coinvolgerli in un momento ludico godibile e spettacolare.

Il presente Codice definisce gli obblighi incombenti nei confronti di tutti i sostenitori/tifosi che acquistano un titolo di accesso o comunque partecipano a diverso titolo alle manifestazioni sportive a cui prendono parte le squadre di ACF Fiorentina affinché essi siano in prima persona i portavoce dei tradizionali valori di lealtà, eleganza e stile di ACF Fiorentina.

Tutti i tifosi dovranno adoperarsi per far sì che il presente Codice sia considerato lo standard di riferimento per la condotta di supporto alla Società e alla squadra.

Per quanto di spettanza, la Società si impegna a:

- promuovere atti e progetti per creare un rapporto costruttivo con i propri sostenitori attraverso ogni iniziativa, anche suggerita da questi ultimi, che possa contribuire al miglioramento della qualità e della fruibilità dello spettacolo sportivo e alla divulgazione dei principi di competitività e festosità degli eventi sportivi;



FIorentina

- creare e sostenere, anche attraverso i social media, un canale informativo dedicato ai propri tifosi, per supportarli nelle iniziative che, nel rispetto delle normative in vigore, vogliono mettere in risalto la propria appartenenza ai colori viola;
- assicurare la presenza di propri rappresentanti a supporto di coloro che si recano in trasferta per la soluzione di eventuali problemi che dovessero verificarsi, sempre compatibilmente con le norme in vigore.

Il Codice adottato da ACF Fiorentina in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente e, in particolare, dal Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio - Ministro per lo Sport, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Federazione Italiana Gioco Calcio (“FIGC”), Lega Nazionale Professionisti Serie A, Lega Nazionale Professionisti Serie B, Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Nazionale Dilettanti, Associazione Italiana Calciatori, Associazione Italiana Allenatori Calcio, Associazione Italiana Arbitri per “*Rilancio della Gestione tra Partecipazione e Semplificazione*” del 4 agosto 2017 e dall'art. 27 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

ARTICOLO 1) DEFINIZIONI

Ai fini del presente Codice, valgono le seguenti definizioni:

- 1.1 per “**Area Riservata**” si intende lo spazio compreso tra le barriere di prefiltraggio e i tornelli degli Impianti Sportivi;
- 1.2 per “**Area di Massima Sicurezza**” si intende la porzione dell’Impianto Sportivo compresa all’interno del recinto dei tornelli degli Impianti Sportivi;
- 1.3 per “**Club**” o “**Società**” si intende la ACF Fiorentina S.r.l. a socio unico, con sede in Bagno a Ripoli (Fi), Via Pian di Ripoli n. 5;
- 1.4 per “**Impianti Sportivi**” si intendono lo Stadio comunale “Artemio Franchi” di Firenze, gli Stadi “Curva Fiesole” e “Davide Astori” presso il Viola Park, sito in Bagno a Ripoli, nonché qualunque altro impianto sportivo presso il quale ACF Fiorentina è società organizzatrice dell’Evento per il quale si autorizza l’ingresso, a seguito dell’acquisto del Titolo d’Accesso, nonché tutte le aree di pertinenza al suo interno, occupate o utilizzate da ACF Fiorentina, compresa l’Area Riservata;
- 1.5 per “**Delegato alla Gestione Evento**” si intende la persona incaricata dalla Società quale responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza nonché della direzione e del controllo degli Steward;
- 1.6 per “**Evento**”, “**Gara**” o “**Partita**” si intende ogni manifestazione sportiva, comprese le competizioni internazionali e le amichevoli, che si svolgono nell’Impianto Sportivo e che siano organizzate e/o gestite da ACF Fiorentina. Inoltre, sono ricompresi nella presente definizione ogni iniziativa o momento organizzato dalla Società, non identificandosi perciò nelle sole manifestazioni calcistiche, ma anche in qualsiasi altro evento organizzato dalla Società e anche se non aperto al pubblico;



FIORENTINA

- 1.7 per “**Punto Vendita Ufficiale**” si intende il punto vendita di Via G. Duprè, 3/5r 50137 – Firenze;
- 1.8 per “**Regolamento d’Uso**” si intende il complesso di norme che regolano l’accesso e la permanenza all’interno degli Impianti Sportivi durante le manifestazioni sportive organizzate da ACF Fiorentina e reperibile sul sito internet ufficiale di ACF Fiorentina (www.acffiorentina.com);
- 1.9 per “**Supporter Liason Officer**” si intende l’incaricato del Club alla relazione con i tifosi, al fine di garantire una corretta interazione tra le parti;
- 1.10 per “**Titolare**” si intende l’intestatario del Titolo di accesso all’ Impianto Sportivo, sia esso per singolo Evento o in abbonamento/carte fidelizzazione, per tutti o alcuni degli Eventi di cui al punto precedente;
- 1.11 per “**Titolo di Accesso**” si intende il biglietto nominativo emesso dai rivenditori utilizzati e valevole per l’accesso all’Impianto Sportivo per un singolo Evento o per la durata di una stagione calcistica(i.e. Abbonamento), nonché ogni eventuale altro titolo che consenta la partecipazione all’Evento.

ARTICOLO 2) NORME GENERALI

Usufruendo del Titolo di Accesso il Titolare si impegna a prendere visione ea rispettare tutti i punti del presente Codice e del Regolamento d’Uso, reperibili integralmente sul sito internet ufficiale di ACF Fiorentina (www.acffiorentina.com) e, in estratto, presso il Punto Vendita Ufficiale della Società e affissi all’interno degli Impianti Sportivi. In particolare, si dichiara a conoscenza dei seguenti principi e obblighi:

- 2.1 la Società e i suoi tifosi sono contrari ad ogni forma di discriminazione sociale e territoriale, di razzismo, di xenofobia e di violenza, essendo promotori di un tifo leale e responsabile nel rispetto dei principi di correttezza, probità e civile convivenza;
- 2.2 l’accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all’interno dell’Impianto Sportivo, in occasione degli Eventi, sono regolati dal presente Codice e dal Regolamento d’Uso; pertanto l’acquisto, il possesso e/o utilizzo del Titolo di Accesso ne comporta la totale e incondizionata accettazione da parte del Titolare. Altresì, devono essere conosciuti e rispettati anche i regolamenti d’uso degli impianti dove la Società si reca, compresi quelli di altre città, consapevoli che le norme in esse contenute sono state inserite per la gestione della sicurezza degli eventi sportivi e non li organizzati;
- 2.3 l’inoservanza del presente Codice e/o dei regolamenti in esso richiamati comporterà la sospensione del Gradimento (di cui al successivo ARTICOLO 3) da parte della Società nei confronti del Titolare, e quindi della condizione indispensabile affinché le procedure di acquisto e utilizzo dei Titoli di Accesso si perfezionino correttamente, secondo quanto descritto all’ARTICOLO 6) (Sanzioni);
- 2.4 per l’accesso all’Impianto Sportivo è richiesto il possesso di un documento d’identità valido o di una Fidelity Card che riporti dati personali, foto del titolare e l’indicazione della residenza anagrafica (pertanto, con espressa esclusione della patente di guida) da esibire a richiesta degli Steward, per verificare la corrispondenza tra l’intestatario del Titolo d’Accesso e il possessore dello stesso;



FIORENTINA

- 2.5 ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza e contrasto ai fenomeni di violenza durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive, lo spettatore può essere sottoposto a controlli finalizzati a evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi - oltre che da parte delle Forze dell'Ordine - dagli steward o da personale a tal fine preposto dal Club. Tali controlli potranno avvenire, in particolare, mediante metaldetector e/o controllo tattile (pat down) sulla persona e/o su eventuali borse, zaini o contenitori al seguito. Lo spettatore è inoltre sempre tenuto a seguire le indicazioni fornite dal personale addetto e/o dagli steward: l'eventuale rifiuto di sottoporsi a tali controlli ovvero di ottemperare alle indicazioni e richieste impartite dal personale preposto alla sicurezza potrà comportare l'impossibilità di accesso e/o l'allontanamento dall'Impianto Sportivo;
- 2.6 il Titolo d'Accesso è personale, sarà rilasciato solo previa registrazione e verifica dei dati anagrafici dell'acquirente e non potrà essere ceduto a terzi salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dal Club;
- 2.7 il Titolo di accesso va conservato fino all'uscita dall'Impianto Sportivo e deve essere mostrato, in qualsiasi momento, a richiesta degli Steward. Qualunque tagliando detenuto, esibito e/o venduto illegalmente sarà segnalato dagli Steward, dal personale addetto del Club e/o dalle Forze dell'Ordine e potrà comportare l'irrogazione di sanzioni ai sensi della vigente normativa nonché dei regolamenti e disposizioni d'uso dei Titoli di Accesso del Club;
- 2.8 lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato (indicato sul Titolo di Accesso) e, pertanto, con l'acquisto del Titolo di Accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo che non sia stato espressamente autorizzato dal Club. Lo spettatore che verrà trovato ad occupare posti diversi da quello assegnato potrà essere allontanato dall'Impianto Sportivo;
- 2.9 all'interno dell'Impianto Sportivo e nelle sue immediate vicinanze (corrispondenti all'Area Riservata e all'Area di Massima Sicurezza) viene effettuata attività di videosorveglianza con registrazione di immagini e di audio in conformità alle disposizioni di legge e in particolare al D.M. del 6 giugno 2005 e così come indicato al seguente ARTICOLO 8);
- 2.10 il Titolo di accesso non autorizza il possessore ad accettare o agevolare scommesse all'interno dell'Impianto Sportivo, direttamente o per interposta persona, nonché a raccogliere, utilizzare, diffondere, comunicare o pubblicare, con qualsiasi mezzo, dati e altre informazioni relativi all'Evento per finalità di gioco e scommesse e, in genere, per finalità commerciali. L'inadempimento anche parziale ai suddetti obblighi comporta il ritiro del Titolo di accesso e l'allontanamento dall'Impianto Sportivo con conseguente richiesta di risarcimento del danno, nonché la denuncia alla Autorità di Pubblica Sicurezza, con esclusione di qualsiasi rimborso o indennizzo;



FIORENTINA

- 2.11 il tifo verso la Società va sostenuto con calore e determinazione, rifuggendo qualsiasi manifestazione politica o razzista e deve volto esclusivamente al sostegno e incitamento ai giocatori della propria squadra e, in particolare, non deve lasciarsi coinvolgere dalle eventuali provocazioni che possano provenire da terzi;
- 2.12 il risultato sportivo conseguito dalla squadra sul campo va rispettato, posto che l'avversario persegue lo stesso obiettivo della conquista della vittoria e, quindi, condivide con lui le gioie per i successi e le sofferenze per le sconfitte con senso civico, passione sportiva e rispetto dell'avversario. Ogni forma di violenza deve essere ripudiata e non è tollerato l'utilizzo della forza per l'esternazione delle proprie idee;
- 2.13 va rispettata la figura dello Steward presente negli Impianti Sportivi, consapevole del suo prezioso contributo alla sicurezza degli spettatori e al regolare svolgimento delle manifestazioni, nonché del dovere di seguire le sue indicazioni e richieste durante le fasi di ingresso e deflusso degli Eventi;
- 2.14 in occasione delle trasferte della Società occorre relazionarsi con l'Ufficio SLO (Supporter Liaison Officer) della Società, deputato ad istruire ed assistere il tifoso per risolvere eventuali problemi che dovessero verificarsi all'atto dell'ingresso, dello svolgimento dell'incontro e del deflusso dall'impianto sportivo;
- 2.15 il diritto di manifestare il disappunto per i risultati sportivi negativi della squadra va esercitato in modo civile e costruttivo, anche attraverso coreografie e/o iniziative che siano propositive, costruttive e di incitazione alla inversione di tendenza negativa della squadra;
- 2.16 il diritto di esercitare il proprio pensiero mediante plausi e/o critiche, anche attraverso l'utilizzo dei social media che si occupano direttamente o indirettamente della Società, non deve essere esercitato nascondendosi dietro identità di comodo o fintizie, ma deve essere volto a realizzare un confronto sempre leale e rispettoso di tutte le persone coinvolte, direttamente e non, nonché dei ruoli e dei principi esposti nel presente Codice.

In nessun caso, la pretesa di agire nell'interesse o a vantaggio della Società, o a sostegno delle squadre di ACF Fiorentina, ovvero per ragioni comunque connesse alla tifoseria potrà giustificare comportamenti non conformi alla normativa vigente, al Codice e/o al Regolamento d'Uso.

ARTICOLO 3) SOSPENSIONE del GRADIMENTO e COMPORTAMENTI PROIBITI

- 3.1 L'istituto del gradimento (di seguito "**Gradimento**") è la facoltà della Società di adottare i provvedimenti indicati al successivo ARTICOLO 6) nei confronti di coloro che si rendano responsabili di condotte in violazione dal presente Codice. Il Gradimento si applica con riferimento a tutte le condotte, si siano queste verificate anteriormente o successivamente all'acquisto del Titolo di accesso, alla sottoscrizione dei programmi di fidelizzazione e/o altri titoli che consentano la partecipazione agli Eventi presso gli Impianti Sportivi e/o altre strutture aziendali della Società e/o comunque



FIORENTINA

organizzati da o correlati all'attività svolta dal Club. La finalità è quella di assicurare che la partecipazione a qualsiasi evento correlato all'attività di ACF Fiorentina si svolga in un ambiente sereno e adatto a spettatori di diversa tipologia, incluse famiglie con bambini, in strutture (siano essi, impianti sportivi ovvero strutture aziendali) che rappresentino un luogo sicuro e accogliente.

3.2 Rilevano altresì ai fini del Gradimento tutte le condotte collegate direttamente o indirettamente a un Evento, a prescindere dal luogo e dal tempo in cui sono tenute, e pertanto anche se poste al di fuori degli Impianti Sportivi e/o altre strutture aziendali e in relazione ad eventi e circostanze diverse dalle Gare. In particolare, il Gradimento può essere esercitato dalla Società in relazione a:

- comportamenti scorretti, antisportivi e contrari al pubblico pudore, nonché denigratori nei confronti degli avversari e/o che, a carattere generale, possano costituire violazione del presente Codice e/o del Regolamento d'Uso;
- tutti quegli atti che nella loro espressione sostanzino, concretizzino e/o inneggino a comportamenti discriminatori, denigratori e/o comunque offensivi in particolare, su base razziale, territoriale, etnica, sessuale, religiosa, condizione personale e/o sociale (e ogni ulteriore forma di prevaricazione e discriminazione ritenuta tale dalla normativa vigente anche sportiva) verso la tifoseria della squadra avversaria, le istituzioni (civili, sportive e religiose) e la società civile in senso lato o che, in contrasto con i principi di probità e correttezza, incitino all'odio e/o istighino alla violenza, a prescindere dalle modalità espressive e dalle interne e personali motivazioni della persona;
- tutte quelle azioni volte a minacciare, denigrare, offendere, contestare incivilmente, persone, autorità e istituzioni pubbliche o private, inclusa la Società, i suoi dipendenti e/o rappresentanti, il personale di sicurezza, gli Steward presenti all'interno degli Impianti Sportivi, nonché in relazione a tutte quelle condotte che comportino penalizzazioni, sanzioni e/o provvedimenti di qualunque natura nei confronti della Società (a titolo esemplificativo, amministrativi e sportivi) o che comunque siano idonee a recare nocimento agli interessi e/o all'immagine e/o al nome e/o alla reputazione e/o al decoro del Club;
- la diffusione, divulgazione, comunicazione e trasmissione a terzi (in qualsiasi forma, mezzo e modalità), in assenza di espressa autorizzazione, di dati, immagini, video, suoni e/o altre informazioni relativi agli Eventi, per finalità di gioco e scommesse e, in genere, per finalità commerciali;
- attuare comportamenti idonei a realizzare e/o promuovere, anche in via occasionale, attività di bagarinaggio, ivi comprese qualsiasi attività di intermediazione, agevolazione, favoreggiamento;
- attuare comportamenti idonei a realizzare e/o promuovere, anche in via occasionale, attività di cessione e/o di acquisto dei Titoli di accesso attraverso canali non ufficiali e/o non



FIORENTINA

autorizzati ovvero attraverso piattaforme di vendita online che alimentano il fenomeno del secondary ticketing, ivi comprese qualsiasi attività di intermediazione, agevolazione, favoreggiamento;

- attuare comportamenti idonei a realizzare e/o promuovere, anche in via occasionale, attività di cessione e/o di acquisto dei Titoli di accesso in violazione del Codice, del Regolamento d'Uso e/o delle Condizioni Generali di Acquisto applicabili al Titolo di accesso ovvero comunque volti a contraffare, alterare e/o falsificare, anche parzialmente, il Titolo di accesso;
- l'ingresso all'interno degli Impianti Sportivi e/o altre strutture aziendali, o di loro specifici settori o aree, privi di un valido Titolo di accesso e/o con titolo su cui è indicato un nominativo non corrispondente all'identità del portatore ovvero che risulti in qualsiasi modo e/o parte contraffatto, alterato e/o falsificato;
- l'invasione del campo da gioco e/o l'entrare (o tentare di entrare) in aree proibite (o comunque non aperte al pubblico), ovvero porre in essere, direttamente o indirettamente, atti che potenzialmente potrebbero alterare il normale svolgimento delle Gare e dell'Evento ovvero mettere a rischio l'incolumità di terzi;
- lo svolgimento all'interno e/o in prossimità degli Impianti Sportivi di attività commerciali e/o promozionali non autorizzate dalla Società;
- l'utilizzo di loghi, marchi e/o diritti di proprietà intellettuale della Società in assenza di espressa autorizzazione e/o la contraffazione, alterazione e riproduzione indebita dei loghi, marchi e/o diritti di proprietà intellettuale della Società.

L'elenco delle condotte oggetto del presente art. 3.2 non ha carattere tassativo e pertanto, saranno considerate condotte rilevanti ai fini dell'esercizio del Gradimento tutti quei comportamenti, azioni e/o omissioni analoghi e/o comunque paragonabili per gravità, offensività e/o realizzazione dell'evento a quelli sopra indicati, nonché la violazione del Regolamento d'Uso, delle Condizioni Generali di Acquisto degli Abbonamento e delle Condizioni di Vendita e Uso dei Titoli di Accesso per le Singole Gare e/o di qualsiasi altra disposizione, precetto, codice, regolamento e/o norma applicabile a chi accede a un Impianto Sportivo per assistere a eventi e/o manifestazioni a carattere sportivo e non, adottati da ACF Fiorentina e pubblicati, di volta in volta, sul sito ufficiale www.acffiorentina.com o affissi presso gli Impianti Sportivi, ovvero adottati dalle competenti autorità in materia, sportiva e non (a titolo esemplificativo, provvedimenti legislativi, amministrativi e/o di Pubblica Sicurezza in genere tra cui le Determinazioni emanate dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive). Nei predetti casi, al trasgressore potrà essere impedita la partecipazione all'Evento ovvero potrà essere allontanato dall'Impianto Sportivo dal personale addetto ai controlli e alla sicurezza, nonché segnalato all'autorità competente per gli opportuni



FIORENTINA

provvedimenti. Inoltre ACF Fiorentina si riserva la facoltà di precludere al trasgressore anche l'accesso alle proprie strutture (Viola Park) per un periodo di tempo stabilito da ACF Fiorentina stessa e commisurato alla gravità della condotta contestata.

- 3.3 Le sanzioni previste per i casi di infrazione del presente Codice di cui al successivo ARTICOLO 6) sono proporzionate alla gravità e modalità delle condotte assunte dal trasgressore in violazione dei principi delineati nel Codice.
- 3.4 Oltre quanto previsto all'art. 3.2 che precede, i comportamenti sottoelencati devono essere ritenuti proibiti e perseguitibili a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché secondo le previsioni del successivo art. ARTICOLO 6) (Sanzioni), salvo i casi in cui siano specificamente riconosciuti come necessari dall'Autorità di Pubblica Sicurezza. All'interno dell'Impianto Sportivo e dell'area riservata esterna è fatto, pertanto, esplicito divieto di:
- 3.4.a) arrampicarsi e/o scavalcare recinzioni, separatori e strutture degli Impianti Sportivi (condotte penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 6bis, comma 2, L.401/1989);
 - 3.4.b) sottrarsi ai controlli di sicurezza di cui al precedente ARTICOLO 2);
 - 3.4.c) compiere o tentare di compiere azioni che possano danneggiare persone o cose, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, attraverso la detenzione e/o il lancio di oggetti e di materiale contundente, esplosivo e/o fumogeno (L. 401/89, art.6 bis, comma 1);
 - 3.4.d) invadere o tentare di invadere il campo di gioco, entrare o tentare di entrare in aree proibite e/o non ricomprese nel proprio Titolo di Accesso;
 - 3.4.e) usare l'intimidazione, la coercizione, gli insulti o la provocazione, o porre in essere qualsiasi atto aggressivo (cori compresi) od offensivo nei confronti di altre persone, (inclusi gli altri spettatori, gli arbitri, i giocatori, gli steward, lavoratori e personale di servizio in genere);
 - 3.4.f) esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza e/o contrarie ai principi di lealtà e probità con cori o esposizione di scritte;
 - 3.4.g) porre in atto altre azioni che siano o possano essere di fastidio o pericolo per altre persone;
 - 3.4.h) ogni altra condotta in violazione dei principi ed obblighi di cui all'ARTICOLO 2).

ARTICOLO 4) MOTIVI DI IMMEDIATA ESPULSIONE DALL'IMPIANTO SPORTIVO

- 4.1 Chiunque:
- 4.1.a) tenga atteggiamenti violenti, ingiuriosi o offensivi, discriminatori in senso razziale, etnico, religioso o di qualunque altra matrice verso gli altri spettatori o verso gli atleti presenti nell'Impianto Sportivo;
 - 4.1.b) causi danneggiamenti all'Impianto Sportivo e/o ponga in essere comportamenti pericolosi per la sicurezza degli altri spettatori;



FIORENTINA

- 4.1.c) si sia introdotto nell' Impianto Sportivo privo di un valido titolo d'ingresso e/o detenga un Titolo d'Accesso su cui è indicato un nominativo non corrispondente alla propria identità o che risulti, anche in parte, contraffatto o alterato;
 - 4.1.d) introduca materiale per cui è previsto il divieto dalla normativa vigente, dal presente Codice e/o dal Regolamento d'Uso;
 - 4.1.e) acquisti Titoli d'Accesso a settori diversi da quelli destinati alla propria tifoseria di appartenenza, o comunque contravvenga alle norme contenute nel Regolamento d'Uso;
 - 4.1.f) tenga comportamenti volti ad accettare o agevolare scommesse all'interno dell'Impianto Sportivo, direttamente o per interposta persona, nonché a raccogliere, utilizzare, diffondere, comunicare o pubblicare, con qualsiasi mezzo, dati e altre informazioni relativi all'Evento per finalità di gioco e scommesse e, in genere, per finalità commerciali;
 - 4.1.g) non si attenga ai comportamenti indicati dal presente Codice;
potrà essere espulso dall'Impianto Sportivo dagli Steward, dal personale di sicurezza o dalle Forze dell'Ordine, nonché segnalato all'autorità competente per gli opportuni provvedimenti.
- 4.2 Tali azioni rendono inoltre passibile delle Sanzioni di cui al successivo art. ARTICOLO 6) chi le ponga in atto.
- 4.3 L'espulsione e l'allontanamento dall'Impianto Sportivo non comportano alcun rimborso, indennizzo e/o risarcimento, incluso il prezzo del Titolo d'Accesso.

ARTICOLO 5) SEGNALAZIONI E ACCERTAMENTI

- 5.1 Sono tenuti a segnalare comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente Codice e dal Regolamento d'Uso:
 - 5.1.a) gli Steward della Società;
 - 5.1.b) il personale, a qualunque titolo, della Società;
 - 5.1.c) gli Agenti della Polizia di Stato in servizio presso l'Impianto Sportivo.
- 5.2 Hanno facoltà di segnalare comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente Codice e dal Regolamento d'Uso:
 - 5.2.a) gli appartenenti ad ogni Ente Rappresentato all'interno del Gruppo Operativo per la Sicurezza;
 - 5.2.b) ogni "addetto ai lavori" presente a qualsiasi titolo all'interno dell'Impianto Sportivo.
- 5.3 Le segnalazioni dovranno avvenire tempestivamente rispetto alla condotta non conforme, primo punto di contatto è un qualunque Steward in servizio.
- 5.4 È onore del Servizio Steward di cui al D.L. N.8 DEL 8/2/2007, come modificato dal DM 13/08/19, e s.m.i. verificare l'eventuale effettiva non conformità dei comportamenti segnalati e redigere accurati verbali da far pervenire al Delegato alla Gestione Evento e ai Supporter Liason Officer della Società,



FIORENTINA

segnalando al Titolare, o ai Titolari, che se ne rendano protagonisti che potranno far pervenire alla Società i propri rilievi preliminari entro 24 ore dalla contestazione (anche verbale), tramite PEC all'indirizzo sicurezza@pec.acffiorentina.it o a mezzo Raccomandata A/R all'indirizzo ACF Fiorentina S.r.l., Via Pian di Ripoli 5, 50019, Bagno a Ripoli (Fi) alla C.A. dell'Ufficio SLO.

5.5 La Società, al fine di accertare la violazione e individuarne l'autore, potrà avvalersi di ogni elemento utile di cui venga a conoscenza al fine di ricostruire l'effettivo svolgimento dei fatti. Elementi idonei per la verifica e l'accertamento delle violazioni saranno:

- 5.5.a) le telecamere di sorveglianza;
- 5.5.b) la percezione diretta del personale Steward in servizio, dei componenti dell'Ufficio SLO, del Delegato alla Gestione Evento e/o del suo vice, che dovranno redigere apposito verbale di segnalazione;
- 5.5.c) le comunicazioni delle Forze dell'Ordine;
- 5.5.d) ogni altro mezzo o elemento di comunicazione e le fonti aperte in genere, incluse le pubblicazioni a mezzo internet.

ARTICOLO 6) SANZIONI

6.1 In caso di accertato comportamento non conforme a quanto previsto dal presente Codice e dal Regolamento d'Uso, la Società procederà all'irrogazione di una tra le seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti, comunicate a mezzo PEC ovvero Raccomandata A/R all'indirizzo di residenza fornito in sede di registrazione e emissione del Titolo di Accesso e/o in sede di identificazione:

- 6.1.a) esclusione dall'Evento (esperibile dal personale Steward, dai componenti dell'Ufficio SLO, dal Delegato alla Gestione Evento e/o dal suo vice);
- 6.1.b) richiamo scritto, in caso di violazioni lievi e non intenzionali. Il terzo richiamo scritto nella medesima Stagione Sportiva comporterà l'esclusione da un Evento;
- 6.1.c) diniego di accesso all'impianto per un Evento;
- 6.1.d) diniego di accesso all'impianto da tre a sei Eventi;
- 6.1.e) diniego di accesso agli impianti Sportivi per una Stagione Sportiva. La presente sospensione va intesa per tutte le Partite giocate nella Stagione Sportiva in cui viene disposta. Qualora nella Stagione Sportiva in cui è stata applicata manchino meno di 6 (sei) Eventi, la Società si riterrà libera di sospendere l'accesso agli impianti Sportivi per ulteriori 6 (sei) Eventi nella Stagione Sportiva successiva;
- 6.1.f) diniego di accesso agli impianti Sportivi per più di una Stagione Sportiva;



FIORENTINA

- 6.1.g) in caso di Titolo d'Accesso in Abbonamento, sospensione temporanea del Titolo d'Accesso; qualora la sospensione non esaurisca i suoi effetti nella Stagione Sportiva in corso, sarà applicata per il residuo alla Stagione Sportiva successiva;
- 6.1.h) revoca definitiva del Titolo d'Accesso in abbonamento;
- 6.1.i) divieto di acquisto e utilizzo di un nuovo Titolo d'Accesso.
- 6.1.j) preclusione accesso strutture al Viola Park e a Eventi gestiti da ACF FIORENTINA
- 6.2 Il richiamo, la sospensione e /o la revoca verranno disposte dalla Società entro giorni 30 (trenta) dalla conoscenza del fatto e dall'individuazione dell'autore e comunicate per iscritto al trasgressore a mezzo PEC ovvero posta raccomandata A.R. all'indirizzo di residenza fornito in sede di registrazione ed emissione del Titolo di Accesso, se previsto, o in sede di identificazione degli organi competenti.
- 6.3 La sanzione dovrà essere enunciata con riferimento chiaro e preciso al fatto nonché indicando sommariamente i mezzi di prova avendo cura a non violare la riservatezza di soggetti terzi eventualmente coinvolti o presenti; il richiamo ha effetto immediato, mentre i provvedimenti di diniego di accesso, sospensione o revoca del Titolo d'Accesso in Abbonamento avranno effetto a decorrere dal primo Evento successivo alla loro comunicazione all'interessato.
- 6.4 Il Titolare sanzionato con l'esclusione dall'Evento, diniego di accesso, sospensione o ritiro del Titolo d'Accesso, non avrà diritto al rimborso, neppure parziale, del prezzo del Titolo di Accesso e/o Abbonamento.
- 6.5 La valutazione della gravità di un comportamento è demandata alla Società, la quale terrà conto:
- 6.5.a) della natura, della specie, dei mezzi e del tempo impiegato, del luogo e di ogni modalità della azione;
- 6.5.b) della gravità del danno o del pericolo di danno cagionato, in particolare, all'incolumità di terzi;
- 6.5.c) di eventuali precedenti sanzioni;
- 6.5.d) di eventuali atteggiamenti riparatori posti in essere dal trasgressore nell'immediata successione dei fatti.
- 6.6 L'elenco delle sanzioni applicabili, anche cumulabili tra loro, ai comportamenti è allegato al presente Codice (**Allegato 1**). Resta in ogni caso impregiudicato il diritto della Società di adottare ulteriori misure sulla base delle circostanze del caso concreto.
- 6.7 Nel caso in cui il soggetto nei cui confronti è stato esercitato il Gradimento ponga in essere altra condotta rilevante ai sensi dell'ARTICOLO 3) che precede, la Società potrà esercitare nuovamente il Gradimento e adottare ulteriore provvedimento inibitorio, che andrà a sommarsi al precedente, senza



FIORENTINA

possibilità di assorbimento tra i due. Inoltre, la recidiva costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione in merito alla gravità del comportamento e commisurazione della relativa sanzione.

ARTICOLO 7) RECLAMI

- 7.1 Accesso agli atti. Il trasgressore entro 7 (sette) giorni dalla notificazione della sanzione di cui al precedente art. ARTICOLO 6) potrà fare richiesta di visionare gli atti e riceverne copia a proprie spese. La richiesta di accesso potrà inoltrarsi tramite raccomandata A/R o PEC alla sede della Società ovvero all'indirizzo mail PEC sicurezza@pec.acffiorentina.it.
- 7.2 Avverso le Sanzioni che prevedano diniego di accesso agli Impianti Sportivi per più di una Gara è possibile presentare reclamo a mezzo PEC all'indirizzo sicurezza@pec.acffiorentina.it o tramite Raccomandata A/R all'indirizzo ACF Fiorentina S.R.L. a socio unico, Via Pian di Ripoli 5, 50019, Bagno a Ripoli (Fi), Firenze alla C.A. dell'Ufficio SLO.
- 7.3 Il reclamo (che non interrompe in via cautelare gli effetti della sanzione) deve essere presentato, pena inammissibilità dello stesso, corredata da memoria scritta e/o richiesta di audizione da inviarsi entro 7 (sette) giorni dalla avvenuta ricezione della comunicazione della sanzione; nella comunicazione di reclamo può essere fatta richiesta di accesso ad eventuali atti e di invio di copie degli stessi a spese del trasgressore, che saranno inviati entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta.
- 7.4 In successiva comunicazione, da inviarsi entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione degli atti, dovranno essere evidenziate le ragioni della condotta oggetto di contestazione e gli eventuali errori di valutazione della Società, riscontrati secondo l'opinione del ricorrente.
- 7.5 Gli atti, unitamente ad una presentazione del procedimento, saranno inviati, con evidenza al reclamante, alla Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza (A.N.De.S.) con Sede in Bomporto (Modena), Piazza Matteotti n. 25 e indirizzo PEC associazioneandes@pec.it.
- 7.6 L'Associazione si esprimerà nel merito entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del reclamo; la decisione sul punto da parte dell'Associazione non sarà soggetta a ulteriore impugnazione.

ARTICOLO 8) Videosorveglianza e Trattamento dei dati personali

- 8.1 In conformità alla vigente normativa, sull'intero perimetro degli Impianti Sportivi, in corrispondenza dei varchi di accesso e internamente in tutte le aree aperte al pubblico e/o esposte a rischi sono installati apparecchi di rilevazione visiva per le seguenti finalità:
 - ⇒ **rispondere alle richieste della Autorità di pubblica sicurezza per ragioni di ordine pubblico;**
 - ⇒ tutela del patrimonio aziendale, dei frequentatori della struttura e dei lavoratori - controllo accessi - sicurezza della struttura, degli impianti- individuare prontamente eventuali situazioni di rischio per la sicurezza della sede e/o delle persone; consentendo il corretto



FIORENTINA

dimensionamento dell'intervento;

⇒ esercitare una efficace azione di controllo accessi alla struttura e alle aree che la compongono.

- 8.2 La registrazione è finalizzata alla rilevazione di elementi di rischio ed alla ricostruzione della dinamica di fatti significativi ai fini della sicurezza della sede e/o delle persone ed è effettuata da ACF Fiorentina - dati di contatto del Responsabile Protezione Dati: rpd@acffiorentina.it.
- 8.3 Le immagini registrate vengono conservate fino a 7 (sette) giorni e comunque, secondo le eventuali disposizioni dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e/o alla normativa di legge vigente *ratione temporis*, per il tempo strettamente indispensabile a garantire la ricostruzione di eventi significativi ai fini delle finalità sopra indicate
- 8.4 Si avverte altresì che al fine di garantire il servizio di ordine pubblico la sicurezza nell'Impianto sportivo durante gli Eventi l'impianto di videosorveglianza è utilizzato e le immagini sono visionate in tempo reale da personale delle Forze dell'Ordine.
- 8.5 ACF Fiorentina informa che all'indirizzo <https://www.acffiorentina.com/documents> è disponibile:
- > il documento di "informativa resa al pubblico" dove sono descritti i trattamenti di dati personali correlati all'acquisto di un titolo di accesso allo Stadio;
 - > il Regolamento d'Uso;
 - > le Condizioni Generali di acquisto del Titolo di Accesso per singolo Evento e Abbonamento;
 - > il presente Codice di comportamento del tifoso.
- 8.6 Qualsiasi ulteriore informazione può essere richiesta scrivendo a infoprivacy@acffiorentina.it.

ARTICOLO 9) DISPOSIZIONI FINALI

- 9.1 Il Codice ha natura vincolante e si applica a tutti i tifosi di ACF Fiorentina e in particolare ai soggetti che accedono agli Impianti Sportivi, i quali sono soggetti anche al rispetto del Regolamento d'Uso.
- 9.2 La Società si riserva di modificare il presente Codice con efficacia immediata, anche per coloro che abbiano già acquistato il Titolo di Accesso, in conseguenza di provvedimenti legislativi e/o amministrativi e/o di Pubblica Sicurezza in genere (ad esempio, le determinazioni emanate dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive).
- 9.3 Per quanto non previsto nel presente Codice si rimanda alla normativa vigente e al Codice Etico di ACF Fiorentina disponibile sul sito ufficiale al seguente link:
<https://www.acffiorentina.com/it/club/documenti-societari/codice-etico>.
- 9.4 La Società si riserva di valutare l'istituzione di percorsi di premialità per i comportamenti virtuosi dei destinatari del presente Codice.

ACF FIORENTINA S.R.L. A SOCIO UNICO



FIORENTINA

ALLEGATO 1

Legenda: = sanzione opzionale

= sanzione minima

= sanzione massima

	ESPULSIONE EVENTO	RICHIAMO SCRITTO	DINIEGO DI ACCESO AGLI IMPIANTI SPORTIVI FINO A 3 GARE	DINIEGO DI ACCESO AGLI IMPIANTI SPORTIVI FINO A 6 GARE	DINIEGO DI ACCESO AGLI IMPIANTI SPORTIVI PER 1 CAMPIONATO	DINIEGO DI ACCESO AGLI IMPIANTI SPORTIVI PIÙ DI UNA STAGIONE SPORTIVA	SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL TITOLO D'ACCESSO (ABBONAMENTO)	RITIRO DEFINITIVO TITOLO DI ACCESO (ABBONAMENTO)	DIVIETO DI ACQUISIZIONE DI UN NUOVO TITOLO DI ACCESO	PRECLUSIONE ACCESO VIOLA PARK E STRUTTURE ED EVENTI GESTITI DA ACF FIORENTINA
Bagarinoaggio, vendita, acquisto o utilizzo di biglietti in violazione delle norme										
Travasamento o alterazione propria identità										
Sottrazione ai controlli di sicurezza sulla persona atti a impedire l'ingresso di oggetti vietati										
Accesso ad aree riservate o comunque non consentite dal proprio titolo di accesso										
Occupazione di un posto non indicato nel proprio titolo di accesso. Stazionamento in piedi o a cavalcioni sui parapetti o negli spazi comuni										
Introduzione di materiali vietati										
Introduzione di materiali pericolosi										
Introduzione e/o utilizzazione di fuochi pirotecnici										
Introduzione ed utilizzazione di telecamere a fini professionali										
Comportamenti violenti, offensivi, minacciosi, discriminatori										
Danneggiamenti a cose e persone, alla struttura, agli annessi, sottrazione di materiale della società sportiva										
Introduzione e/esposizione di materiale discriminatorio, striscioni, bandiere non autorizzate dal GOS										



FIORENTINA

Legenda: ● = sanzione opzionale

● = sanzione minima

● = sanzione massima

	ESPULSIONE EVENTO	RICHIAMO SCRITTO	DINIEGO DI ACCESO AGLI IMPIANTI SPORTIVI FINO A 3 GARE	DINIEGO DI ACCESO AGLI IMPIANTI SPORTIVI FINO A 6 GARE	DINIEGO DI ACCESO AGLI IMPIANTI SPORTIVI PER 1 CAMPIONATO	DINIEGO DI ACCESO AGLI IMPIANTI SPORTIVI PIÙ DI UNA STAGIONE SPORTIVA	SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL TITOLO D'ACCESSO (ABBONAMENTO)	RITIRO DEFINITIVO TITOLO DI ACCESSO (ABBONAMENTO)	DIVIETO DI ACQUISIZIONE DI UN NUOVO TITOLO DI ACCESSO	PRECLUSIONE ACCESO VIOLA PARK E STRUTTURE ED EVENTI GESTITI DA ACF FIORENTINA
Consumo di bevande con gradazione alcolica superiore al consentito. Introduzione bottiglie e/o oggetti di vetro	●	●								●
Lancio di oggetti sul terreno di gioco e/o sugli spalti	●	●		●						●
Violazione di norme ulteriori di cui al Regolamento d'uso dell'Impianto Sportivo	●		●							●
Comportamento che possa ledere l'immagine e/o la reputazione della Società e/o dei suoi tesserati	●	●			●					●
Condotta violenta nei confronti degli Steward, delle Forze dell'Ordine e/o del personale della Società	●				●			●		●
Ogni ulteriore comportamento che configuri un'ipotesi di reato	●	●							●	●